

- c) Gli studenti condividono la responsabilità di mantenere pulito e accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

1.5 Utilizzo e conservazione del patrimonio scolastico

- a) Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza stabilite dall'Istituto e dalle leggi dello Stato.
- b) Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, le apparecchiature e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

1.6 Dovere di osservanza del divieto di fumo

Gli studenti sono obbligati ad osservare, come chiunque si trovi in Istituto, il divieto di fumo. Nelle scuole è vietato fumare (Legge 16/01/2003, n.3 art.51). Il divieto è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza della scuola (art. 4 comma 1 L. 8 novembre 2013, n 128 in G.U. 11/11/2013, n. 264). E' inoltre vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche (art. 4 comma 2 L. 8 novembre 2013, n 128). Tale divieto è disciplinato da specifici provvedimenti legislativi che prevedono l'applicazione di specifiche sanzioni amministrative pecuniarie (art.7 l. 11 novembre 1975, n. 584 e successive modificazioni).

Sarà cura del D.S. individuare il personale preposto all'osservanza dei divieti.

1.7 Dovere di osservanza del divieto di utilizzo di materiale non didattico

- a) E' vietato utilizzare, durante le ore di lezione, qualsiasi oggetto o pubblicazione non pertinenti alle finalità educative della scuola. In particolare è vietato portare con sé qualsiasi oggetto o strumento che possa essere usato come arma impropria.

- b) E' vietato utilizzare o mantenere attivi, durante le ore di lezione, telefoni cellulari se non per scopi didattici, radio, lettori di musica e altri apparecchi estranei all'attività didattica (DPR 235/07; direttiva ministeriale 15 marzo 2007 Prot. N.30/ dip./segr., come ribadito nella circ. M.I.M. prot n. 107190 del 19.12.2022). E' altresì vietato registrare e/o diffondere immagini senza l'informazione e il consenso delle persone coinvolte. (Provvedimenti del 12.03.2003 e del 20.01.2005 del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videofonini, filmati, registrazioni e MMS Direttiva del MIUR n°104 del 30.11.2007 Vademecum del Garante per la protezione dei dati personali, giugno 2010, nuovo Regolamento Europeo n°679 del 2016). La violazione del divieto di utilizzo o l'uso improprio comporta, da parte del docente, il ritiro temporaneo del dispositivo non autorizzato e l'irrogazione

della relativa sanzione disciplinare. Ad ogni buon conto, la scuola non risponde di eventuali furti o mancanze relativamente ai dispositivi estranei all'attività didattica. Eventuali urgenti esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, potranno essere comunque soddisfatte mediante gli uffici di presidenza e di segreteria.

b) E' VIETATO l'utilizzo del telefono cellulare e dei dispositivi mobili durante le attività scolastiche del mattino e dei pomeriggi.

Il telefono deve essere tenuto spento e riposto nello zaino/borsa

Il divieto è così regolamentato:

1. È vietato l'utilizzo di dispositivi di telefonia mobile (smartphone), informatici o telematici di qualunque natura (es. orologi connessi con il cellulare) e di intrattenimento durante l'intero orario scolastico e in tutti i locali della scuola, nel rispetto di quanto sancito dal DPR 235/07; direttiva ministeriale 15 marzo 2007 Prot. N.30/ dip./segr., come ribadito nella circ. M.I.M. prot n. 107190 del 19.12.2022. Il divieto di cui al presente comma si estende quindi a tutto il tempo scuola, ivi compresa la ricreazione, le uscite didattiche, i transiti ad altre aule o alla palestra, fatta salva la preventiva autorizzazione del personale docente o del dirigente, che verrà annotata nel registro di classe.
2. È vietato l'uso di detti dispositivi per eseguire audio/video riprese di ambienti e persone all'interno dell'istituto (classi, corridoi, bagni, scale, cortili).

Eventuali fotografie o riprese fatte con i videotelefonini, senza il consenso scritto della/e persona/e, come la diffusione a terzi di dati sensibili quali numeri telefonici, si configurano come violazione della privacy e quindi perseguibili per legge.

3. Durante l'intero orario scolastico, gli studenti non utilizzano, senza preventiva autorizzazione del personale docente o del dirigente alcun dispositivo di cui al comma 1
4. I telefoni cellulari vengono depositati, a cura degli studenti e sotto la vigilanza del docente, dalle ore 08.05 e fino al termine delle lezioni della classe negli appositi contenitori presenti in ogni aula. Al termine delle lezioni gli studenti prelevano il proprio cellulare.

- c) E' assolutamente vietato introdurre, consumare, scambiare a qualsiasi titolo sostanze illegali e/o bevande alcoliche di qualsiasi tipo in tutta l'area dell'Istituto. Oltre agli inevitabili provvedimenti disciplinari, i trasgressori saranno segnalati all'autorità competente in materia e nei loro confronti si procederà secondo quanto previsto dalla Legge.

2. NORME DI COMPORTAMENTO E FREQUENZA

2.1 Norme di comportamento

- a) La responsabilità della vigilanza è dei docenti, del personale non docente e del Dirigente Scolastico ciascuno per le proprie competenze.
- b) Il rispetto della persona è essenziale. Ognuno ha quindi il dovere di un comportamento rispettoso, corretto, diligente.
- c) Gli alunni hanno il dovere di dichiarare, con precisione, le proprie generalità e la classe di appartenenza all'eventuale richiesta da parte del personale docente o non docente della scuola.
- d) E' vietato manomettere o danneggiare le dotazioni antinfortunistiche presenti in Istituto; ogni violazione sarà severamente punita dall'Istituzione scolastica e potrà comportare, nei casi più gravi, la segnalazione alle Autorità di Vigilanza in materia di sicurezza.
- e) E' preciso dovere civico rispettare gli ambienti, gli arredi, il materiale didattico, e bibliografico, che sono beni della comunità.
- f) Di eventuali ammanchi o danneggiamenti sono chiamati a rispondere, salvo maggiori sanzioni penali, coloro che li hanno provocati. Gli studenti e il personale docente e/o non docente sono tenuti a darne immediata comunicazione al Dirigente Scolastico. Qualora non sia possibile risalire ai